



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 57

Del, 17 FEB 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011 e succ.)

Vista la relazione di accertamenti tecnici pervenuta al prot. n. 46804 del 30.12.2011, redatta a seguito di sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, dalla quale si rileva che i sig.ri:

Villacaro Anna nata a Vietri sul Mare (SA) il 7.5.1965, residente in Capaccio (SA) alla Via Palmiro Togliatti 39, in qualità di comproprietario e di amm. e leg.resp. della società Selemare Due srl.;

Villacaro Massimiliano nato a Cava de'Tirreni (SA) il 29.5.1975 e residente in Capaccio (SA) alla Via Torre di Mare n. 28, in qualità di comproprietario e di amm. e leg.resp. della società Selemare Due srl.;

Villacaro Claudio nato a Vietri sul Mare (SA) il 5.1.1967, residente in Capaccio (SA) alla via Foce Sele 17, in qualità di comproprietario;

Villacaro Raffaele nato a Vietri sul Mare (SA) il 4.2.1970, residente in Capaccio (SA) alla via F. Gregorio 56/d, in qualità di comproprietario;

hanno posto in essere e mantengono in località Varolato, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile riportato in catasto terreni al foglio 8 particella 246 – un esercizio di attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici ed ulteriori opere edilizie abusive, oltre le opere oggetto delle Ordinanze di demolizione n. 259/94, 58/99.

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che in assenza di titolo urbanistico all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici viene esercitata attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici su di una superficie estesa circa m² 1920, oggetto di pavimentazioni parte in massetti di cls e parte di bitume, recinta sui quattro lati, e sulla quale insistono i manufatti edificati senza titolo appresso specificati.

1. in ampliamento all'edificio principale, lungo il suo lato ovest, una struttura in muratura con solaio piano in laterocemento e sovrastante struttura in ferro con coperture in lamiera con funzione ricovero compressori, adibita a piccolo deposito e servizio igienico con dimensioni di m 6 x 2,50 x 2,70 di altezza;
2. sul lato nord, struttura in ferro con copertura in pannelli di lamiera grecata, con chiusure verticali in cls., finestre alte a nastro, serrande in lamiera sul lato nord, adibita a ricovero automezzi e di dimensioni di m 10.30 x 6.70 x 4 di altezza alla gronda;
3. ampliamento verso nord del manufatto sanato con c.e. 53/98, con struttura in ferro e invetriate in alluminio, con copertura a falda in pannelli di lamiera grecata, addossato al muro di recinzione e confine in blocchi di lapilcemento, adibito a banco esposizione prodotti ittici ha dimensioni di m 10 x 4.80 x 3 di altezza media;
4. manufatto in muratura con solaio piano in laterocemento delle dimensioni di m 5.50 x 2,20 x 2.20 di altezza, adibito a deposito, edificato a confine con il muro di recinzione ovest;
5. tettoia aperta con struttura in tubolari di ferro, copertura a falda in lamiera, adibita a ricovero mezzi, di dimensioni di m 10 x 6 x 3.50 di altezza;
6. prefabbricato di dimensioni di m 3.5 x 5.80 x 3 di altezza adibito ad anticamera della cella frigo oggetto di ordinanza di demolizione n. 58/99;
7. manufatto a piano terra con struttura in muratura di blocchi di lapilcemento, con solaio piano di laterocemento, di dimensioni di m 6 x 4.50 x 2.70 di altezza, adibito ad alloggio custode;

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447);
- b) Fasce di rispetto degli elettrodotti delle cabine e delle sottostazioni elettriche (Art. 5 del DPCM 23 aprile 1992)
- c) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) in area a rischio alluvione per come individuata dal Piano stralcio dell' Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11.12.2001, e succ. rivisitazione adottata pubblicata sul B.U.R.C. n. 35 del 6.6.2011);

CONSIDERATO che le opere e le attività descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto dette opere configurano *una trasformazione permanente del suolo*, destinato all'uso agricolo, che non ne consente l'attuale utilizzo commerciale, e pertanto sono in contrasto a quanto disposto dalle norme di attuazione del P.R.G. vigente (artt. 14, 29)

CONSIDERATO altresì che le opere costituiscono superfici e volumi edilizi, sono utilizzabili autonomamente, per caratteristiche e dimensioni esorbitano dalla nozione di pertinenzialità, che per la loro natura sarebbero soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed inoltre essendo in area soggetta a vincolo paesaggistico, non è possibile conseguire autorizzazione paesaggistica postuma in sanatoria, secondo il combinato disposto dagli artt. 146, 167, 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTE le proprie ordinanze di demolizione n. 259 del 18.10.1994 emessa a carico di Villacaro fu Domenico, e n. 58 del 22.3.1999 emessa a carico di Zenna fu Luisa vedova Villacaro;

ORDINA

Ai sig.ri Villacaro Anna, Villacaro Massimiliano, Villacaro Claudio, Villacaro Raffaele, come in narrativa generalizzati, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con il ripristino ambientale dell'area e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato alla responsabile dell'abuso, sig.ri Villacaro Anna, Villacaro Massimiliano, Villacaro Claudio, Villacaro Raffaele, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;
che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai B.A.P di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Salerno
- e) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- f) All'Ufficio Commercio del Comune di Capaccio;
- g) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D.A.

Il Responsabile del Settore
arch. Rodolfo SABELLI

